*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 102° — Numero 213**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 29 agosto 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-351
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 885-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
**(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).**
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** -
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Anno L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
Anno L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 213 DEL 29 AGOSTO 1961:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

**Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario del nuovo catasto terreni per alcuni Comuni della provincia di La Spezia.**

**(2933)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1961, n. 824.

**Modifica allo statuto del « Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena », con sede in Modena.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 1049, con il quale fu costituito il « Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena », con sede in Modena, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visti i successivi decreti del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1951, n. 260, e 23 settembre 1955, n. 1468, contenenti modificazioni dello statuto stesso;

Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati dell'Ente, tenutasi il 6 maggio 1960, con il quale è stata deliberata la modifica dell'art. 7 dello statuto consortile;

Vista l'istanza, con la quale l'Ente citato chiede la approvazione della modifica suddetta;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modifiche del primo e secondo comma dell'art. 7 dello statuto del « Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena », con sede in Modena, deliberate dall'assemblea dei delegati nella seduta del 6 maggio 1960, il cui testo risulta del seguente tenore:

Art. 7, primo e secondo comma. — « Ciascuna Cooperativa ammessa è tenuta a sottoscrivere una quota pari a L. 200 (duecento) per ogni mille lire del proprio capitale sociale, nonchè L. 200 (duecento) per ogni socio.

In ogni caso, e indipendentemente dal calcolo suddetto, la quota non potrà mai essere inferiore a L. 50.000 (cinquantamila) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1961

GRONCHI

SULLO — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *agosto* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 139, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1961, n. 825.

**Proroga della durata del « Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro del Polesine », con sede in Rovigo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950, n. 347, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 21 maggio 1950, con il quale fu costituito per la durata di anni dieci il « Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro del Polesine », con sede in Rovigo, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati dell'Ente, tenutasi il 28 marzo 1960, con il quale è stata deliberata la proroga della durata del Consorzio fino al 24 aprile 1970;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La durata del « Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro del Polesine », con sede in Rovigo, è prorogata fino al 24 aprile 1970 (millenovecentosettanta).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei dcreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1961

GRONCHI

SULLO — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *agosto* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 139, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1961, n. 826.

**Esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, con annessi protocollo e scambi di Note, sugli impianti idroelettrici del Moncenisio, conclusa a Roma il 14 settembre 1960.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1955, n. 1374, che dà esecuzione all'Accordo provvisorio tra l'Italia e la Francia concernente il funzionamento della centrale di Gran Scala, con annessi scambi di Note, concluso a Roma il 12 gennaio 1955;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra l'Italia e la Francia, con annessi Protocollo e scambi di Note, sugli impianti idroelettrici del Moncenisio, conclusa a Roma il 14 settembre 1960, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità dell'art. 16 della Convenzione stessa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TRABUCCHI — TAVIANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1961*
*Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 71.* — VILLA

**Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese sugli impianti idroelettrici del Moncenisio**

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica Francese, Presidente della Comunità,

Desiderando regolare le modalità di esecuzione del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, per quanto concerne la conservazione in favore dell'Italia di facilitazioni identiche a quelle di cui essa disponeva per l'energia idroelettrica e le acque provenienti dal lago del Moncenisio prima della cessione alla Francia del territorio circonvicino e, in particolare, le garanzie tecniche previste nell'allegato III al detto Trattato;

e permettere, al tempo stesso, all'Italia di partecipare alla costruzione da parte della Francia di un serbatoio di grande capacità sull'altopiano del Moncenisio e di beneficiare così di nuove facilitazioni per la produzione dell'energia idroelettrica,

hanno deciso di concludere, a tal fine, una Convenzione ed hanno delegato quali loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

l'on. avv. prof. Antonio SEGNI, Ministro per gli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Sua Eccellenza il signor Gaston PALEWSKI, Ambasciatore di Francia a Roma;

i quali, dopo aver proceduto allo scambio dei loro pieni poteri riscontrati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Francia costruirà, sull'altopiano del Moncenisio, un serbatoio di grande capacità mediante una diga situata a valle del lago del Moncenisio, che verrà a trovarsi, di conseguenza, conglobato in tale serbatoio. Detta diga sarà costruita in modo da garantire la sicurezza delle valli sottostanti. Il serbatoio sarà munito di opere idonee a consentire lo smaltimento verso l'Italia delle massime piene prevedibili del bacino imbrifero naturale del Cenischia.

Il serbatoio comporterà altresì opere idonee a consentire di abbassare il livello dell'acqua nel serbatoio stesso e di svuotarlo rapidamente in caso di necessità, i volumi di acqua evacuati dovendosi equamente ripartire tra i due versanti, senza che il volume, sul versante italiano, possa superare 60 metri cubi al secondo.

Articolo 2

Allo scopo di dare applicazione a quanto stabilito dall'articolo 9, numero 1, del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, la Francia metterà a disposizione dell'Italia, a partire dal 1° novembre di ogni anno, nel serbatoio del Moncenisio, un volume di acqua corrispondente, per il periodo estivo e per quello invernale, agli apporti medi del diciottennio 1937-1954, per gravità o per pompaggio, nell'attuale lago del Moncenisio.

I quantitativi di acqua così valutati saranno utilizzati dall'Italia secondo le modalità che essa giudicherà più opportune; tuttavia la parte di acqua eventualmente non utilizzata alla data del 31 ottobre di ciascun anno non potrà essere computata nel periodo annuale susseguente.

Articolo 3

L'Italia avrà la facoltà di addurre nel serbatoio del Moncenisio, per gravità o per pompaggio, le acque di cui essa dispone nel bacino del Cenischia e che non sono attualmente convogliate nel lago del Moncenisio.

Gli apporti così realizzati, misurati o, in mancanza, valutati forfetariamente di comune accordo tra le Alte Parti Contraenti, potranno essere utilizzati dall'Italia con le modalità che essa giudicherà più opportune.

L'Italia realizzerà, manterrà ed utilizzerà a proprie spese le opere situate in territorio francese necessarie all'adduzione, nel serbatoio del Moncenisio, delle acque considerate al primo comma del presente articolo, non-

chè quelle necessarie all'utilizzazione delle acque tenute a sua disposizione nel serbatoio. Essa parteciperà alle spese di costruzione della diga e delle opere annesse nella proporzione in cui il volume delle nuove acque che essa potrà accumulare nel serbatoio in forza del primo comma del presente articolo starà al volume totale del serbatoio. Detta partecipazione potrà avvenire sotto forma di lavori o di prestazione di servizi

Articolo 4

In nessun momento, e salvo accordo tra i concessionari, il volume totale delle acque accumulate nel serbatoio a favore dell'Italia in applicazione degli articoli 2 e 3 della presente Convenzione potrà eccedere 51,1 milioni di metri cubi.

L'Italia parteciperà alle spese di manutenzione, di esercizio e di rinnovazione della diga e delle opere annesse nella proporzione in cui il volume massimo previsto dal comma precedente starà al volume totale del serbatoio.

Articolo 5

La Francia riconosce all'Italia su tutti i terreni situati in territorio francese i diritti di appoggio e di passaggio che saranno necessari per gli studi, la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere costruite dall'Italia.

Poichè le necessità di cantiere potranno comportare, per la durata dei lavori, la derivazione verso l'altopiano del Moncenisio di acque francesi provenienti dal bacino imbrifero superiore dell'Arc, l'Italia non si opporrà allo smaltimento di tali acque sul versante italiano, a condizione che detto smaltimento non provochi alcun danno sul versante medesimo.

Articolo 6

La Francia metterà a disposizione dell'Italia i terreni che dovranno essere temporaneamente o definitivamente occupati, sul territorio francese, per l'effettuazione dei lavori.

Le occupazioni dovranno avvenire entro un termine massimo di sei mesi dalla domanda che sarà presentata dal Governo Italiano.

L'Italia rimborserà alla Francia le spese da quest'ultima sostenute a tale scopo nel termine di tre mesi a decorrere dalla presentazione, da parte della Francia, dei titoli giustificativi di dette spese.

Articolo 7

La presente Convenzione non costituisce ostacolo a che la responsabilità di ciascuno degli Stati Contraenti possa essere messa in causa per quanto concerne i danni eventualmente prodotti sul territorio dell'altro Stato Contraente per effetto della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio delle opere costruite dallo Stato stesso sul proprio territorio.

Per le opere che installerà sul territorio francese, l'Italia si uniformerà, per quanto riguarda la costruzione, manutenzione ed esercizio, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in Francia. Essa sarà responsabile dei danni causati in territorio francese per effetto della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio delle opere predette. Essa accetta di dare esecuzione alle decisioni delle istanze francesi competenti, davanti alle quali tale responsabilità fosse messa in causa.

I progetti delle opere previste nel comma precedente saranno comunicati alla Francia in tempo utile per consentire ai servizi tecnici francesi di procedere al loro esame e di formulare eventualmente le loro osservazioni prima dell'inizio dei lavori.

I lavori di costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere suddette si effettueranno sotto il controllo di agenti del Governo Francese; gli agenti incaricati di tale controllo nonchè le persone qualificate a garantire l'esercizio dei diritti di sovranità della Francia, in particolare i funzionari di polizia e di dogana, potranno, in ogni tempo, circolare liberamente sugli impianti.

Articolo 8

Per l'esecuzione dei lavori, nonchè per la manutenzione, la sorveglianza, e l'esercizio degli impianti costruiti dall'Italia, la Francia:

*a*) non riscuoterà alcun diritto di dogana di importazione sui materiali da costruzione, le materie prime ed il materiale di impianto importati dall'Italia per essere utilizzati durante i lavori o incorporati nelle opere;

*b*) consentirà l'importazione temporanea in Francia, in esenzione dai diritti e tasse di dogana, del materiale necessario alla esecuzione dei lavori;

*c*) permetterà l'introduzione di materiali da costruzione, materie prime e materiale d'impianto senza alcun divieto o restrizione economica di importazione;

*d*) consentirà l'importazione, in franchigia da ogni diritto e tassa e senza divieti o restrizioni economiche, di tutta l'energia, prodotta in territorio italiano mediante le acque provenienti dal serbatoio del Moncenisio, destinata ad alimentare la stazione di pompaggio denominata di Gran Scala;

*e*) accorderà all'Italia tutte le agevolazioni compatibili con le proprie leggi e regolamenti.

Le Alte Parti Contraenti ricercheranno, se del caso, i mezzi per evitare una doppia imposizione per quanto concerne i materiali da costruzione, le materie prime ed il materiale di impianto di cui sopra, nonchè ogni altra prestazione fornita dall'Italia.

Articolo 9

La Commissione tecnica di sorveglianza, istituita in forza del paragrafo A IV dell'allegato III al Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, verrà informata, in tempo utile, dei progetti di massima, dei progetti esecutivi e dello stato di avanzamento dei lavori per quanto concerne le opere da costruirsi dalla Francia o dall'Italia nella zona del Moncenisio; detta Commissione sorveglierà la esecuzione dei lavori e l'esercizio del serbatoio.

Articolo 10

Le disposizioni dell'Accordo provvisorio relativo al funzionamento della centrale di Gran Scala, concluso tra il Governo Italiano e quello Francese, in Roma, il 12 gennaio 1955, restano in vigore. Tuttavia l'Italia avrà facoltà di utilizzare direttamente, negli impianti situati sul proprio territorio, le acque tenute a sua disposizione entro il serbatoio del Moncenisio.

In tal caso, l'Accordo provvisorio di cui sopra cesserà di avere effetto alla data di entrata in funzione di tali impianti; di conseguenza, il canone annuo versato dall'Italia alla Francia cesserà di essere dovuto

alla data medesima, contro versamento dell'Italia alla Francia di una somma corrispondente, alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, alla capitalizzazione del detto canone sulla base del tasso di interesse del 6 %, dedotto il valore, a prezzo di stima, degli impianti situati sul territorio francese, di cui l'Italia in applicazione del citato Accordo provvisorio ha attualmente l'esercizio, che cesserebbe per effetto della facoltà concessa all'Italia nel primo comma del presente articolo.

Articolo 11

Salve le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in ciascuno degli Stati, la Francia e l'Italia potranno affidare l'esercizio dei diritti e degli obblighi che loro derivano dalla presente Convenzione ad un mandatario di loro scelta, a condizione di informarne in tempo utile l'altra Alta Parte Contraente.

Articolo 12

Le controversie relative alla interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione che dovessero sorgere tra le Alte Parti Contraenti saranno sottoposte alla Commissione tecnica di sorveglianza franco-italiana istituita in forza del paragrafo *A* IV dell'allegato III al Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. Le conclusioni di questa Commissione o, in mancanza, le osservazioni presentate da ciascuna delle due delegazioni saranno comunicate alle due Alte Parti Contraenti.

Articolo 13

Se le due Alte Parti Contraenti non saranno pervenute ad un amichevole componimento nel termine di due mesi a decorrere dalla comunicazione prevista dall'articolo 12, la controversia sarà sottoposta, su richiesta di una o dell'altra di Esse, ad un tribunale arbitrale.

Articolo 14

Il tribunale arbitrale sarà, in ogni caso, composto nel modo seguente: ciascuna Alta Parte Contraente designerà un arbitro scelto tra i suoi cittadini. I due arbitri così designati procederanno alla nomina di un superarbitro cittadino di uno Stato terzo.

Se gli arbitri ed il superarbitro non saranno stati designati entro un termine di due mesi, a decorrere dalla richiesta prevista nell'articolo 13, ciascuna Parte potrà chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente avesse la nazionalità di una delle Alte Parti Contraenti, o fosse impedito per altro motivo, il Vice Presidente sarà richiesto di procedere alle nomine necessarie.

Articolo 15

Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono obbligatorie per le Parti. Il compenso degli arbitri e le spese di funzionamento del tribunale sono sostenute in misura uguale dalle Parti.

Su tutti gli altri punti, il tribunale stabilisce esso stesso la propria procedura.

Articolo 16

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Parigi.

In fede di che i Plenipotenziari sotto segnati hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli.

Fatto a Roma, il 14 settembre 1960, in due esemplari, di cui ciascuno è redatto in italiano ed in francese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

*Per la Repubblica Italiana*
SEGNI

*Per la Repubblica Francese*
GASTON PALEWSKI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SEGNI

---

**Protocollo annesso alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese sugli impianti idroelettrici del Moncenisio.**

Al momento di procedere alla firma della Convenzione sugli impianti idroelettrici del Moncenisio i Plenipotenziari sotto segnati si sono trovati d'accordo:

I) nel constatare che:

*a*) l'espressione « diritto di dogana d'importazione » figurante nell'articolo 8 *a*) della Convenzione concerne i diritti di dogana propriamente detti, con esclusione delle tasse sulla cifra d'affari, in particolare della tassa sul valore aggiunto, che sono riscosse dall'Amministrazione delle dogane sulle merci importate;

*b*) poichè la disciplina delle tasse sulla cifra di affari applicabile nel territorio delle due Alte Parti Contraenti contempla l'esonero, in relazione a tali tasse, delle merci esportate direttamente, la doppia imposizione prevista all'ultimo comma dell'articolo 8 non può intendersi, per regola generale, nella misura in cui essa concerne materiali da costruzione, materie prime e materiale di impianto definitivamente importati sul territorio francese, che quale doppia imposizione all'interno di quest'ultimo territorio;

*c*) risulta dal sistema della tassa sul valore aggiunto applicata in Francia che, nel caso considerato, ogni doppia imposizione sarà eliminata;

II) nel considerare che l'indennità forfetaria annuale di 17 milioni prevista nell'Accordo provvisorio del 12 gennaio 1955, concernente il funzionamento della centrale di Gran Scala, indicata nell'articolo 10 della Convenzione, non copre che il diritto di utilizzazione da parte dell'Italia dell'energia prodotta dalla predetta centrale, con esclusione di tutti i diritti e tasse il cui pagamento, nel diritto comune tributario francese, è a carico del concessionario.

Fatto a Roma, il 14 settembre 1960, in due esemplari in italiano e in francese.

*Per la Repubblica Italiana*
SEGNI

*Per la Repubblica Francese*
GASTON PALEWSKI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SEGNI

Roma, lì 14 settembre 1960

Signor Ambasciatore,

Riferendomi all'articolo 11 della Convenzione firmata in data odierna, concernente gli impianti idroelettrici del Moncenisio, ho l'onore di portare a Vostra conoscenza che il Governo Italiano intende affidare alla « Società Idroelettrica Piemonte » (S.I.P.) l'esercizio dei diritti e l'onere delle obbligazioni derivanti all'Italia dalla predetta Convenzione.

Vogliate gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia massima considerazione.

SEGNI

A Sua Eccellenza
il Signor Gaston PALEWSKI
*Ambasciatore di Francia* — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SEGNI

---

Rome, le 14 septembre 1960

Monsieur le Ministre,

Me référant à l'article 11 de la Convention signée en date de ce jour, relative à l'aménagement hydro-électrique du Mont-Cenis, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement français entend confier à l'« Electricité de France » (Service National), dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en France en matière d'aménagements hydro-électriques, l'exercice des droits et la charge des obligations résultant pour la France de cette Convention.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

GASTON PALEWSKI

Son Excellence Monsieur
Antonio SEGNI
*Ministre des Affaires Etrangères* — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SEGNI

---

Roma, lì 14 settembre 1960

Signor Ambasciatore,

Riferendomi alla Convenzione firmata in data odierna, concernente gli impianti idroelettrici del Moncenisio, ho l'onore di portare a Vostra conoscenza che, nel medesimo spirito di collaborazione di cui è prova il suddetto Accordo concluso tra i nostri due Paesi, il Governo italiano esprime il voto che il Governo francese accetti di agevolare, nella misura del possibile, per i lavori di sistemazione che la Francia dovrà eseguire, il ricorso a prestazioni di servizi attuate da cittadini italiani.

Vogliate gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia massima considerazione.

SEGNI

A Sua Eccellenza
il Signor Gaston PALEWSKI
*Ambasciatore di Francia* — ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SEGNI

Rome, le 14 septembre 1960

Monsieur le Ministre,

Votre Excellence a bien voulu me faire parvenir en date de ce jour la lettre dont le texte est le suivant:

« Me référant à la Convention signée en date de ce jour relative à l'aménagement hydro-électrique du Mont-Cenis, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que dans le même souci de collaboration dont témoigne l'accord ainsi intervenu entre nos deux Etats, le Gouvernement italien exprime le souhait que le Gouvernement français accepte de faciliter dans toute la mesure du possible, pour les travaux de l'aménagement incombant à la France, le recours à des prestations de services fournies par des ressortissants italiens ».

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement français est d'accord sur ce qui précède

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

GASTON PALEWSKI

Son Excellence Monsieur
Antonio SEGNI
*Ministre des Affaires Etrangères* — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
SEGNI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1961.

**Sostituzione di un membro della Commissione permanente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 110 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto luogotenenziale del 31 dicembre 1915, n. 1928;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1954, col quale venne chiamato a far parte della Commissione permanente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione il dott. Giuseppe Potenza, consigliere segretario generale del Consiglio di Stato;

Considerato che il Consiglio di Stato ha designato, quale proprio rappresentante in seno a detta Commissione, il consigliere di Stato dott. Carlo Anelli e che, pertanto, occorre provvedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Potenza;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Carlo Anelli è chiamato a far parte della Commissione permanente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione, in sostituzione del dott. Giuseppe Potenza, consigliere segretario generale del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1961

GRONCHI

TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto* 1961
*Registro n.* 22 *Tesoro, foglio n.* 216

(5495)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1961.
**Sostituzione di un membro del Comitato speciale amministratore del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 377, concernente il riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, costituito in gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1958, relativo alla ricostituzione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1960, con il quale il dott. Giuseppe Galanti è stato chiamato a far parte del Comitato speciale predetto in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in sostituzione del dott. ing. Ernesto Amoroso;

Vista la nota in data 19 luglio 1961, con la quale la Direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni propone la nomina del prof. dott. Remo Cacciafesta, nuovo titolare del Servizio fondi speciali di previdenza, a membro del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo precitato, in rappresentanza dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Giuseppe Galanti;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il prof. dott. Remo Cacciafesta è nominato membro del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ed in sostituzione del dott. Giuseppe Galanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1961

*Il Ministro*: SULLO

(5455)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1961.
**Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore e le relative condizioni particolari di polizza, presentati dalla società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa 25/C, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 3,50% dal 2° anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza, con capitalizzazione delle decrescenze (approvata con decreto ministeriale del 20 agosto 1932).

Roma, addì 19 agosto 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5332)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1961.
**Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille ».**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille », intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille »:

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in rate posticipate dalla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili a rate posticipate dalla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 19 agosto 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5334)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

### Provvedimento n. 940 dell'8 agosto 1961. Prezzi delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 940 dell'8 agosto 1961 ha fissato, come dall'unito elenco, i prezzi al pubblico per un gruppo di specialità medicinali.

### SPECIALITA' MEDICINALI

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 922 del 28 marzo 1961 (LXIV elenco specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 15 aprile 1961.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

| SPECIALITÀ | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | | SPECIALITA' MEDICINALI A BASE DI ORMONI VARI ASSOCIATI | |
| *Alipid* | Crinos, Milano | confetti 50 | 810 |
| | | confetti 100 | 1.190 |
| | Azina | confetti 50 | 755 |
| | Azina | confetti 100 | 1.290 |
| *Anflgonadin* | Bios, Pisa | confetti 30 × 5 mg. | 785 |
| | | fiale 10 × 1 cc. da 5 mg. | 560 |
| | | fiale 10 × 1 cc. da 10 mg. | 695 |
| | | fiale 6 × 2 cc. da 20 mg. | 785 |
| *Ciclotest E* | Sir, Roma | normale fiale 5 × 2 cc. | 1.275 |
| | | forte fiale 5 × 2 cc. | 1.445 |
| | | supposte 5 | 1.445 |
| *Climaterion* | Promed, Milano | compresse 25 | 1.530 |
| | | fiale 3 × 2 cc. | 935 |
| *Corticoflavina* | I.E.M., Milano | fiale 5 × 2 cc. | 540 |
| | | fortiss. fiale 5 × 2 cc. | 1.145 |
| *Cortigen B6* | Ormonoterapia Richter, Milano | fiale 6 × 1 cc. | 1.840 |
| | | fiale 6 × 1 cc. pediat. | 1.360 |
| *Cortina* | Negroni, Cremona | 1° fiale 6 × 1 cc. da 1 mg. | 745 |
| | | 2° fiale 3 × 1 cc. da 5 mg. | 855 |
| | | 3° fiale 3 × 1 cc. da 10 mg. | 1.060 |
| *Corti. Testoxyl E* | Maestretti, Milano | fiale 2 × 1 cc. | 665 |
| *Dinistenile* | Recordati, Milano | fiale 6 × 2 cc. | 890 |
| | | supposte 10 | 1.090 |
| | B/12 | fiale 6 × 2 cc. | 1.010 |
| | B/12 | enterole 20 | 915 |
| *Dinitrile Ormovit* | Maggioni, Milano | confetti 30 | 1.360 |
| | | supposte 5 | 1.190 |
| *Emmenovis* | Vister, Casatenovo Brianza (Como) | 1 fiala A + 1 fiala B | 2.275 |
| *Estrogestone Pabyrn* | Impex, Roma | compresse 25 × 10 mg. | 1.760 |
| *Estroluton* | Osfa, Milano | fiale 5 × 1 cc. | 1.020 |
| *Iodogynon* | I.F.I., Roma | fiale 3 × 1 cc. | 900 |
| *Klimakton* | Knoll, Milano | confetti 50 | 810 |
| *Klimanosid R* Deposito | Boehringer, Milano | fiala 1 × 1 cc. | 890 |
| *Luteofol* | Polifarma, Roma | fiale 5 × 1,2 cc. | 1.190 |
| *Luto Gynoestril* | Maestretti, Milano | compresse 20 | 1.190 |
| | | iniett. fiala 1 + solvente | 700 |
| *Lutovitamina* | Ganassini, Milano | 20 pillole cherat. | 2.160 |
| | | normale fiale 3 × 2 cc. | 1.400 |
| | | normale fiale 5 × 2 cc. | 2.080 |
| | | forte fiala 1 × 2,5 cc. | 1.335 |
| | | forte fiala 2 × 2,5 cc. | 2.335 |
| | | supposte 5 | 1.530 |
| *Menopan* | Safi, Milano | compresse 30 | 1.260 |

| SPECIALITÀ | DITTA | CONFEZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| *Metabolast* | Borromeo, Milano | forte fiale 5 × 1 cc. | 995 |
| *Metil Bisexovis* | Vister, Casatenovo Brianza (Como) | compresse 30 | 1.530 |
| *Neurormol B. G.* | Boniscontro Gazzone, Torino | fiale 10 × 2 cc. | 1.215 |
| | | capsule 25 | 1.400 |
| *Normocoster* | Costantino, Favria (Torino) | norm. fiale 5 × 2 cc. | 1.020 |
| | | forte fiale 5 × 2 cc. | 1.350 |
| | | supposte 5 | 1.190 |
| *Orchisterone* | Negroni, Cremona | fiale 5 × 1 mg. | 605 |
| | | fiale 3 × 5 mg. | 740 |
| | | fiale 2 × 10 mg. | 810 |
| | | fiale 2 × 25 mg. | 1.020 |
| *Ormocefalopina* | Vecchi e Piam, Genova | fiale 10 × 2,5 cc. | 935 |
| *Ormoestradiol* | Nuovo Cons. San. Naz.le, Roma | compresse 30 | 970 |
| *Ormogan* | Saf, Lucca | fiale 3 × 2 cc. | 900 |
| | | fiale 2 × 2 cc. | 540 |
| *Ormonsterina* | Ganassini, Milano | 10 conf. cherat. | 900 |
| | | 1° fiale 5 × 1 cc. | 755 |
| | | 2° fiale 5 × 2 cc. | 1.235 |
| *Ormoplex* | Biolac, Milano | fiale 3 × 2 cc. | 1.020 |
| | | supposte 5 | 1.355 |
| *Pausavis* | Vister, Casatenovo Brianza (Como) | compresse 24 | 700 |
| *Phoenix* | Biomedica Int., Roma | confetti 50 | 890 |
| *Ponden* | Serono, Roma | fiale 6 × 1 cc. da 5 mg. | 1.455 |
| | | supposte 6 | 1.005 |
| | | ped. fiale 10 × 1 cc. da 2 mg. | 1.155 |
| | | supposte 10 | 865 |
| *Pregnebione* | Alfa, Bologna | normale sempl. 20 compresse | 1.190 |
| | | normale c/stricnina 20 compr. | 1.190 |
| | | forte sempl. 20 compresse | 2.000 |
| | | forte c/stricnina 20 compresse | 2.000 |
| | | fortiss. sempl. 20 compresse | 2.400 |
| | | fortiss. c/stricnina 20 compresse | 2.400 |
| | | norm. sempl. fiale 3 × 1 cc. | 1.190 |
| | | norm. c/stricn. fiale 3 × 1 cc. | 1.190 |
| | | forte semp. fiale 3 × 2 cc. | 1.700 |
| | | forte c/stricn. fiale 3 × 2 cc. | 1.700 |
| | | fortiss. sempl, fiale 3 × 3 cc. | 1.890 |
| | | fortiss. c/stricn. fiale 3 × 3 cc. | 1.890 |
| | | normale supposte 3 | 1.190 |
| | | forte supposte 3 | 1.700 |
| | | fortiss. supposte 3 | 1.880 |
| *Primodian* | Schering, Milano | compresse 30 | 890 |
| | Depot | fiala 1 × 1 cc. | 1.230 |
| *SH - Cortin* | Metabolit, Milano | confetti 10 | 2.455 |
| *Sterosan Idrocortisone* | Geigy, Milano | unguente tubo g. 5 | 1.485 |
| | | crema tubo g. 5 | 1.485 |
| *Testandriol* | Limas, Milano | normale fiale 4 × 1 cc. | 460 |
| | | forte fiale 2 × 2 cc. | 595 |
| | | supposte 5 | 470 |
| *Testeron Cortex* | Ist. Naz. Chim. Biol., Roma | fiale 4 × 2 cc. | 605 |
| *Ultracortenol* | Ciba, Milano Bradosol | crema gr. 5 al 0,50 % | 1.060 |
| | Bradosol | crema gr. 5 al 0,25 % | 720 |
| | Bradosol | oftalmico unguento gr. 5 al 0,25 | 720 |
| *Ultracortenol - Privina* | Ciba, Milano | flacone 10 cc. | 1.055 |
| *Ultracortenol-Vioformio* | Ciba, Milano | unguento gr. 5 | 685 |
| | | crema gr. 5 | 685 |
| *Vitocitina* | Farmacosmici, Milano | forte fiale 5 × 2 cc. | 1.105 |

SPECIALITA' VARIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Ablen* | Candioli, Torino | confetti 18 | 180 |
| *Adenofos* | Cif, Roma | compresse 15 | 1.200 |
| *Albatros* | Domorezia, Chiavenna | confetti 20 | 240 |
| *Alepsia* | Giongo, Milano | compresse 30 × gr. 0,05 | 220 |
| | | compresse 20 × gr. 0,10 | 210 |
| | | compresse 80 × gr. 0,025 | 230 |

| SPECIALITÀ | DITTA | CONFEZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| *Alipid Lipasi* | Crinos, Milano | confetti 50 | 1.600 |
| *Allafur* | Formenti, Milano | compresse 20 da 250 mg. | 1.640 |
| *Alvit B/12* | Savoma, Parma | flacone x 200 cc. | 675 |
| *Ancociclina* | Russi, Ancona | flacone 500 mg. + fiala solvente | 990 |
| *Angicaf* | Roger-Bellon, Milano | supposte 3 A. | 1.000 |
| | | supposte 3 B. | 615 |
| *Antinevritico BB* | Sierochimica, Firenze | supposte 5 | 550 |
| *Antiseborroico Sera* | Ragionieri, Firenze | flacone 120 gr. | 1.275 |
| *Artrowas* | Wassermann, Milano | confetti 20 | 425 |
| *Asma Pumilene* | Montefarmaco, Milano | compresse 40 | 900 |
| | | supposte 10 A | 800 |
| | | c/aminofillina confetti 40 | 900 |
| *Asmasedol* | Zama, Casagiove (Caserta) | flac. scir. 175 cc. | 340 |
| *Atussil* | Zama, Casagiove (Caserta) | flac. sciroppo 200 gr. | 390 |
| *A - Vitamin* uso vete | Maccagni, Milano | fiala 1 x 5 cc. gr. 0,50 | 200 |
| *Benzofillina* | Courtois, Torino | semplice supposte 10 | 650 |
| *B/12 Mille B/1* | Guieu, Milano | sed. supposte 10 | 670 |
| | | fiale 3 x 2 cc. | 1.500 |
| *Bi Drol* | Ist. Farmacol. A. Asti, Milano | fiale 6 x 2 cc. 50 mg. | 380 |
| *Bilax* | Ogna, Milano | pillole 50 | 250 |
| *Biledrol Metionina* | Ist. Farmacol. A. Asti, Milano | compresse 20 | 700 |
| *Bismorect* | Mira Farm., Bologna | supposte 4 | 255 |
| *Cachet Lys* | Fort, Milano | cachet 1 | 25 |
| *Calciocort B/12* | Corvi, Piacenza | fiale 10 x 3 cc. | 370 |
| *Calciovital* | Delfino, Torino | flas. scir. gr. 200 | 360 |
| *Cardiocanfora* | OPIS, Messina | fiale 6 x 2 cc. | 280 |
| | | gocce flac. ml. 15 | 240 |
| *Cardiodest* | Biotrading, Milano | flac. gocce cc. 10 | 500 |
| | | supposte 6 | 700 |
| *Cardio Sanatose* | Garanza, Genova | flac. gr. 220 | 400 |
| *Cardiostenol* | Baroni, Torino | fiale 6 x 1 cc. | 380 |
| *Ceaten* | Zambeletti, Milano | sciroppo gr. 180 | 420 |
| *Ci Drol* | Ist. Farmacol. A. Asti, Milano | fiale 9 x 5 cc. 500 mg. | 550 |
| *Chemiplex* | Sparto, Perugia | confetti 10 | 1.000 |
| *Citrochinarsina* | Fim, Arzano (Napoli) | flacone gr. 200 | 500 |
| *C Vitamin* uso vete | Maccagni, Milano | fiale 3 x 5 cc. | 250 |
| *Climasten* | F.I.D.I.A., Bologna | fiale 10 x 2 cc. | 1.900 |
| *Corti-Testovitina E* | Lab. C. T., Sanremo | forte fiale 3 x 2 cc. | 1.700 |
| *Delficol* | Cyanamid Italia, Catania | capsule 100 | 3.000 |
| | | capsule 30 | 900 |
| *Desalfen* | Zenit, Milano | fiale 10 x 2 cc. | 440 |
| | | fiale 6 x 5 cc. | 400 |
| | | supposte 10 A. | 510 |
| | | supposte 6 B. | 270 |
| | | confetti 20 cherat. | 270 |
| *Disintox Tioctico* | I.R.B.I., Roma | capsule 15 | 1.200 |
| *Elmizina* | Bouty, Milano | confetti 30 x mg. 100 | 915 |
| *Enterovis* | Omnia, Bari | compresse 20 | 240 |
| *Eritrocalcium* | Barlocco, Genova | flac. x gr. 200 | 500 |
| *Esavilac* | Fitosintex, Milano | fiale 6 x 5 cc. uso orale | 330 |
| *Estratto epatico concentrato con B/12* | Cyanamid Italia, Catania | fiale 3 x 1 cc. | 1.265 |
| *Eubilina* | Lab. Chim. Leber, Milano | flacone gr. 250 | 430 |
| *Fenomag Mussini* | Confas, Milano | compresse 40 | 450 |
| *Fenesol* | Effeppi, Roma | flacone gr. 200 | 450 |
| *Fisiobil Lepetit* | Lepetit, Milano | elixir flac. 120 cc. | 900 |
| *Fitodin* | Pioral, Venezia | flacone gr. 50 | 495 |
| *Fosfoleosan* | Off. Farm. Fiorentina, Viareggio | fiale 10 x 1,5 cc. | 470 |
| | | vit. fiale 10 x 1,5 cc. | 650 |
| *Gomenoleo* | Comp. Tecno-Biochimica, Busseto (Parma) | fiale 10 x 5 cc. al 20 % | 580 |
| *Guajacil (già Guaiacina)* | AFI, Feltre (Belluno) | scir. flac. gr. 200 | 420 |
| *Gutabex* | Russi, Ancona | flac. contagocce 15 cc. | 410 |

| SPECIALITÀ | DITTA | CONFEZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| *Hibernil* | Smag, Treviso | flac. sciroppo 125 cc. | 350 |
| *Idropan B* | Lisapharma, Erba (Como) | norm. fiale 8 liof. + solv. | 600 |
| | | medio fiale 8 liof. + solv. | 620 |
| | | forte fiale 8 liof. + solv. | 650 |
| *Ildar Roche* | Roche, Milano | confetti 50 | 1.190 |
| *Iod Artrol B1 forte* | Biocorfa, Milano | forte fiale 10 × 5 cc. | 930 |
| *Jodergo* | Polli, Milano | opercoli 12 | 500 |
| *Iosol* | Giongo, Milano | gocce gr. 30 | 200 |
| *Ipereme* | Off. Farm. Lombarde, Milano | linimento 50 cc. | 470 |
| *La Pasticca del Re Sole* | Gazzoni, Bologna | pasticche 10 | 44 |
| | | pasticche 40 | 178 |
| *Laurocolo* | Ogna, Milano | fiale 10 × 1,5 cc. | 330 |
| *Ledervitam* | Cyanamid Italia, Catania | capsule 20 | 750 |
| *Lioparent* | Tosi, Milano | 6 fiale liofil. + 6 fiale solventi | 1.100 |
| *Livercortex B/12* | Cesalpino, Roma | elisir flac. 30 cc. | 1.150 |
| *Luteogonin depositum* uso vete | A.F.I., Milano | flacone 10 cc. × U. 5000 | 1.500 |
| | | flacone 20 cc. × U. 10000 | 2.800 |
| *Magnesio Mussini calcico* | Confas, Milano | fiale 12 × 2 cc. | 400 |
| | | fiale 12 × 2 cc. cacodilico | 400 |
| *Masdiol composto* | Crinos, Milano | fiale 6 × 2 cc. | 935 |
| *Miospasmide* | Farmacie Comunali Riunite, Reggio Emilia | compresse 24 | 1.000 |
| | | compresse 40 | 1.500 |
| *Monocalciol Vit.* | Lab. Sais, Mestre (Venezia) | fiale 10 × 5 cc. | 500 |
| *Neoborossigeno* | Pagni, Firenze | flacone gr. 100 | 330 |
| *Neo-Epaton B/12* | Carlevaro, Parma | fiale 12 × 2 cc. | 1.850 |
| | | flac. multidose da 15 cc. | 1.300 |
| *Neurinase* | Giongo, Milano | soluz. flac. gr. 100 | 260 |
| | | compresse 22 | 200 |
| *Neurobenzile* | Lab. Chim. Biologico, Granata, Milano | compresse 60 × mg. 0,5 | 315 |
| *Nevrosta* | Fitosintex, Milano | supposte 8 | 555 |
| *Novorabarbaro* | Lab. Fit. Chimici, Milano | scir. flac. 250 cc. | 800 |
| *OBI-Olio Balsamico Inalante* | Gandini, Torino | flacone 100 cc. | 900 |
| *Olipin* | A.G.I.P.S., Genova | fiale 10 × 1,25 cc. | 300 |
| *Osfacetina* | Osfa, Milano | supposte 3 B. | 610 |
| *Paistenol* | SAITA, Milano | fiale 12 × 10 cc. per os. | 700 |
| *Panbetal* | Galter, Roma | fiale 3 × 2 cc. | 350 |
| | | compresse 20 | 350 |
| *Pantocardiol* | La.Che.Mi., Milano | flac. 20 cc. iniett. | 3.000 |
| *Pernaemon* | Ravasini, Roma | forte 1 flacone × 10 cc. | 1.300 |
| *Pillole Foster* | Ogno, Milano | confetti 40 | 230 |
| *Pioral Collutorio* | Pioral, Venezia | flacone × gr. 80 | 400 |
| *Policanfol* | Vermont, Belluno | fiale 10 × 2 cc. | 450 |
| | | gocce flacone 30 cc. | 380 |
| *Press-Idril* | Spemsa, Firenze | compresse 40 | 550 |
| *Prodiaben* | Lab. Bioch. Fior., Firenze | compresse 20 | 430 |
| *Saridon* | Roche, Milano | compresse 10 | 160 |
| *Sedasmin* | Ist. Farm. Lombardo, Milano | compresse 20 | 370 |
| *Siero Antiaftoso iperimmune* | Ist. Zoop. Sper. Piemonte - Liguria, Torino | facone × 1000 cc. | 6.000 |
| | | flacone × 500 cc. | 3.200 |
| *Siero contro le setticemie emorragiche* | Ist. Zoop. Sper. Piemonte - Liguria, Torino | 1 flac. × 20 cc. | 260 |
| | | 1 flac. × 50 cc. | 600 |
| | | 1 flac. × 100 cc. | 1.100 |
| | | 1 flac. × 250 cc | 2.700 |
| *Siero contro il mal rossino dei suini* | Ist. Zoop. Sper. Piemonte - Liguria, Torino | 1 flacone × 20 cc. | 260 |
| | | 1 flacone × 50 cc. | 600 |
| | | 1 flacone × 100 cc. | 1.100 |
| | | 1 flacone × 250 cc. | 2.700 |
| *Silicrema Lepetit* | Lepetit, Milano | pomata tubo 30 g. | 500 |
| *Strazide K* | La Farmoch. Ital., Milano | confetti 30 | 435 |
| *Socatil* uso vete | Ciba, Milano | polvere scatola gr. 100 | 1.950 |
| | | pasta tubo gr. 200 | 2.025 |
| | | pessari scatola × 20 | 4.125 |

| SPECIALITÀ | DITTA | CONFEZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| *Solvit C* | Rivetti, Napoli | 1 flacone 100 cc. | 320 |
| | | 1 flacone 250 cc. | 500 |
| *Sterocalcio Colloidale* | Ist. Naz. Chim. Biol., Roma | supposte 10 | 560 |
| *Sulfazol* | Bariocco, Genova | scir. flac. gr. 50 al 10 % | 550 |
| *Sulgan* | Farminter, Roma | pomata tubo gr. 40 | 730 |
| *Tedral* | Angiolini, Milano | confetti 25 | 475 |
| *Teofaden* | Zoia, Milano | capsule 15 | 1.200 |
| | | capsule 20 | 1.335 |
| *Tetrafortenos* | Italia, Milano | ricost. flac. gr. 200 | 370 |
| | | jodato flac. gr. 200 | 370 |
| | | jodo ars. flac. gr. 200 | 370 |
| | | ferrug. flac. gr. 200 | 370 |
| | | calcio confetti 30 | 240 |
| | | calcio gocce gr. 30 | 240 |
| | | fiale 10 × 2 cc. (1° grado) | 300 |
| | | fiale 10 × 2 cc. (2° grado) | 300 |
| | | fiale 10 × 2 cc. (3° grado) | 300 |
| *Thionina* | Ogna, Milano | flacone gr. 220 | 330 |
| *Tirosan* | Farmaceutici Lampugnani, Milano | gelucapsule 40 | 780 |
| *Tonsilene* | Montefarmaco, Milano | supposte 4 A | 700 |
| *Trinogin* uso vete | C.I.F., Roma | capsule 24 | 4.090 |
| | | capsule 6 | 1.180 |
| *Ultox* | Kummer, Torino | compresse 40 | 1.000 |
| | | compresse 20 | 500 |
| *Urisulfan* | Farmacie Comunali Riunite, Reggio Emilia | compresse 20 | 800 |
| *Urosanzoo* uso vete | F.C.R., Reggio Emilia | compresse 12 | 1.450 |
| *Valerocalma* | Vecchi e Piam, Genova | confetti 30 | 360 |
| *Valtomicina* | Midy, Milano | capsule 8 da 300 mg. | 2.400 |
| *Vegelax* | Farcem., Milano | flacone gr. 300 | 650 |
| *Verocalmon* | Zama, Casagiove (Caserta) | cachet 1 | 20 |
| | | compresse 2 | 30 |
| *Vitacinar* | Dammas, Roma | fiale 6 × 2 cc. | 480 |
| *Vitamina F 99* | Farminter, Roma | pomata gr. 50 | 1.000 |
| *Vitamindermina Ganassini* | Ganassini, Milano | tubo pomata da gr. 50 | 430 |
| *Zincometil* | Farmila, Milano | collirio flac. 10 cc. | 285 |
| | | antist. flac. 10 cc. | 285 |
| | | C.M.C. flac. 10 cc. | 285 |
| | | ant. C.M.C. flac. 10 cc. | 285 |
| *Zincotimolo* | Lab. Chim. Farm. Partenopeo - Napoli | polvere gr. 50 | 225 |
| *Zoosulfa R* uso vete | Farmacie Comunali Riunite - Reggio Emilia | iniett. soluz. da cc. 100 | 1.400 |
| | | compresse 12 | 1.300 |

Tutti i predetti prezzi avranno applicazione a partire dal 20 settembre 1961, ad eccezione delle seguenti specialità, per le quali i prezzi avranno decorrenza dalla data in cui il Ministero della sanità avrà provveduto alla registrazione della variazione di composizione od alla autorizzazione alla modifica di composizione:

*Adenofos - Alvit B/12 - Antiseborroico Sera - Benzofillina - Bismorect - Cardiocanfora - Ceaten - Eritrocalcium - Esavitac - Eubilina - Fenomag Mussini - Fosfoleosan - Guajacil* - (già Guaiacina) - *Idropan B - La Pasticca del Re Sole - Livercortex B/12 - Panbetal - Paistenol - Policanfol - Prodiaben - Siero Antiaftoso iperimmune - Siero contro le setticemie emorragiche - Siero contro il mal rossino dei suini - Solvit C - Sulfazol - Tedral - Trinogin* uso vete - *Vegelax - Vitacinar Zincometil - Zincometil Antistaminico.*

## RETTIFICHE

Rettifica al Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 31 dicembre 1959 che riporta il provvedimento n. 847 del 4 dicembre 1959:

A pagina 4 in luogo di:

*Atlacillina* — Ist. Bioch. Naz., Roma — flac. 1.000.000 U.I. L. 320

leggasi:

*Atlacillina* — Ist. Bioch. Naz., Roma — flac. 1.000.000 U.I. L. 525

Rettifica alla *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 19 novembre 1960 che riporta il provvedimento n. 898 del 26 ottobre 1960:

A pagina 4282 in luogo di:

*Protocal Guaiacolo* — Rotta, Torino . . . . . . . . . . — flacone gr. 170 . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300
— supposte 6 B. . . . . . . . . . . . . . . . . » 500

leggasi:

*Protocal Guaiacolo* — Rotta, Torino . . . . . . . . . . — flacone gr. 170 . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300
— supposte 10 B. . . . . . . . . . . . . . . . . » 500

Rettifica alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1961 che riporta il provvedimento n. 902 del 22 dicembre 1960:

A pagina 223 in luogo di:

*Lut-Estron* — C. Erba, Milano . . . . . . . . . . . . . — fiale 5 × 1 cc. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 935

leggasi:

*Lut-Estron* — C. Erba, Milano . . . . . . . . . . . . . — fiale 4 × 1 cc . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 935

Rettifica al supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 9 febbraio 1961 che riporta il provvedimento n. 903 del 12 gennaio 1961:

A pagina 6 in luogo di:

*Complex Parenterale* — Parke Davis, Italia, Roma . . . . — flacone 10 cc. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1530

leggasi:

*Combex Parenterale* — Parke Davis, Italia, Roma . . . . . — flacone multidose 10 cc. . . . . . . . . . . . L. 1480

A pagina 8 in luogo di:

*Epato Lima* — Mizatta, Firenze.

leggasi:

*Epato Zima* — Zatta, Firenze.

in luogo di:

*Epartetin* — Salfa, Ancona . . . . . . . . . . . . . . — compresse 6 × 2 cc. norm. . . . . . . . . . . . L. 580

leggasi:

*Epartetin* — Salfa, Acona . . . . . . . . . . . — fiale 6 × 2 cc. norm. . . . . . . . . . . . . . L. 580

A pagina 15 va depennata la seguente confezione:

*Vigoril* — Medicinali Washington, Milano . . — fiale liof. 5 × 2 + 5 × 2 . . . . . . . . . . . . L. 820

Rettifica al supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 27 febbraio 1961 che riporta il provvedimento n. 905 del 28 gennaio 1961:

A pagina 12 in luogo di:

*Normotensil* — Ist. Neot. Ital., Bologna . . . . . . . . . — compresse 20 . . . . . . . . . . . . . . . . L. 630

leggasi:

*Neo Normotensil* — Ist. Neot. Ital., Bologna . . . . . . . . — compresse 20 . . . . . . . . . . . . . . . . L. 630

Rettifica alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 15 aprile 1961 che riporta il provvedimento n. 922 del 28 marzo 1961:

A pagina 1481 in luogo di:

*Alfaciclina Idrocortisone* — Alfa, Bologna . . . . . . . . — pomata derm. gr. 5 . . . . . . . . . . . . . . L. 1275

leggasi:

*Alfaciclina Idrocortisone* — Alfa, Bologna . . . . . . . . — pomata derm. gr. 5 . . . . . . . . . . . . . . L. 1100

A pagina 1483 in luogo di:

*Epafol B12* — Locatelli, Padova . . . . . . . . . . . . . — fiale 3 × 5 cc. . . . . . . . . . . . . . . . L. 950

leggasi:

*Epafol B12* — Locatelli, Padova . . . . . . . . . . . . . — fiale 3 × 5 cc. . . . . . . . . . . . . . . . L. 1000

(5239)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

Il dott. Venturino Venturini, nato a Udine il 5 ottobre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in farmacia, rilasciatogli dalla Università di Roma il 18 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5310)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Castel di Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 53, l'Amministrazione comunale di Castel di Sasso (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5419)

**Autorizzazione al comune di Trentola Ducenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 54, l'Amministrazione comunale di Trentola Ducenta (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1. gennaio 1945, n. 51.

(5420)

**Autorizzazione al comune di San Martino di Finita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 65, l'Amministrazione comunale di San Martino di Finita (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5421)

**Autorizzazione al comune di Scalea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 66, l'Amministrazione comunale di Scalea (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5422)

**Autorizzazione al comune di Gagliano Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 69, l'Amministrazione comunale di Gagliano Aterno (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 976.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5423)

**Autorizzazione al comune di Poggio Picenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 70, l'Amministrazione comunale di Poggio Picenze (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 978.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5424)

**Autorizzazione al comune di San Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 71, l'Amministrazione comunale di San Benedetto in Perillis (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 987.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5425)

**Autorizzazione al comune di Aprilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 72, l'Amministrazione comunale di Aprilia (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5426)

**Autorizzazione al comune di Andrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 74, l'Amministrazione comunale di Andrano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5427)

**Autorizzazione al comune di Sonnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 73, l'Amministrazione comunale di Sonnino (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5428)

**Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 76, l'Amministraione comunale di Sannicola (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5429)

**Autorizzazione al comune di Castrì di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 75, l'Amministrazione comunale di Castrì di Lecce (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5430)

**Autorizzazione al comune di Spongano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 77, l'Amministrazione comunale di Spongano (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5431)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

**Corso dei cambi del 28 agosto 1961 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 | 620,60 |
| $ Can. | 601,73 | 601,80 | 602 — | 601,70 | 601 — | 601,80 | 601,50 | 601,85 | 601,82 | 601,80 |
| Fr. Sv. | 143,81 | 143,81 | 143,82 | 143,825 | 143,80 | 143,82 | 143,81 | 143,80 | 143,82 | 143,80 |
| Kr D. | 89,91 | 89,90 | 89,88 | 89,93 | 90 — | 89,91 | 89,92 | 89,90 | 89,91 | 89,90 |
| Kr N. | 86,95 | 86 93 | 86,95 | 86,98 | 87,05 | 86,95 | 86,96 | 86,95 | 86,95 | 86,95 |
| Kr. Sv. | 120,13 | 120,13 | 120,05 | 120,06 | 120,10 | 120,14 | 120,045 | 120,15 | 120,13 | 120,10 |
| Fol. | 172,26 | 172,15 | 172,20 | 172,16 | 172,45 | 172,29 | 172,18 | 172,25 | 172,29 | 172,30 |
| Fr. B. | 12,46 | 12,455 | 12,46 | 12,455 | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,47 | 12,46 | 12,465 |
| Fr. Fr. (N.F.) | 126,26 | 126,28 | 126,305 | 126,30 | 126,25 | 126,30 | 126,29 | 126,25 | 126,30 | 126,30 |
| Lst. | 1739,46 | 1739,50 | 1739,80 | 1739,90 | 1739,25 | 1739,35 | 1739,95 | 1739,50 | 1739,35 | 1739,80 |
| Dm. occ. | 155,36 | 155,29 | 155,31 | 155,305 | 155,30 | 155,35 | 155,275 | 155,35 | 155,36 | 155,32 |
| Scell. Austr. | 24,05 | 24,055 | 24,05 | 24,05375 | 24 — | 24,05 | 24,05 | 24,05 | 24,04 | 24,05 |
| Escudo Port. | 21,68 | 21,69 | 21,66 | 21,70 | 21,60 | 21,70 | 21,6875 | 21,70 | 21,70 | 21,68 |

**Media dei titoli del 28 agosto 1961**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 83,425 |
| Id. 3,50 % 1902 | 91,50 |
| Id. 5 % 1935 | 105,55 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 97,55 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 86,10 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 100,10 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,275 |
| Id. 5 % 1936 | 102,625 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,65 |
| Id 5 % (Beni Esteri) | 98,20 |

| | |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962) | 102,30 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 102,50 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 102,50 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 102,70 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 102,775 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 102,80 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 102,825 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 103,40 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 102,40 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 28 agosto 1961**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,60 |
| 1 Dollaro canadese | 601,60 |
| 1 Franco svizzero | 143,817 |
| 1 Corona danese | 89,925 |
| 1 Corona norvegese | 86,97 |
| 1 Corona svedese | 120,052 |
| 1 Fiorino olandese | 172,17 |
| 1 Franco belga | 12,454 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,295 |
| 1 Lira sterlina | 1739,925 |
| 1 Marco germanico | 155,29 |
| 1 Scellino austriaco | 24,052 |
| 1 Escudo Port. | 21,694 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL TESORO

**Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso ad agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 18 aprile 1961, con il quale venne indetto il concorso per la nomina a tre posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio successivo, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 399 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 20 luglio 1961, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso sopraindicato;

Vista la nota 7 luglio 1961, n. 9715, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, ha fatto presente che il dott. Mario Sarpellon, proposto dalla Camera stessa quale suo rappresentante in seno alla Commissione esaminatrice, ha chiesto di essere sostituito, in quanto impegni sopraggiunti gli impediscono di partecipare con la necessaria assiduità ai lavori della suddetta Commissione;

Considerato che la Giunta della Camera di commercio sopracitata, accogliendo la richiesta del dott. Salpellon, ha designato a sostituirlo il dott. Piero Barbini, anch'egli componente della Giunta camerale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

**Decreta:**

Il dott. Mario Sarpellon, nominato con decreto ministeriale 9 giugno 1961, membro della Commissione esaminatrice del concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1961, è sostituito in tale incarico dal dott. Piero Barbini, componente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1961

*Il Ministro:* TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1961*
*Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 54.* — CARUSO

(5462)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1960, registro n. 21, foglio n. 292, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961, col quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli *Istituti di sperimentazione* agraria e talassografica, carriera direttiva, di cui alle premesse, è costituita come segue:

*Presidente:*

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

*Componenti:*

Biraghi prof. Antonio, ordinario di patologia forestale nell'Università di Firenze;

Carlone prof. Raffaele, ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Torino;

De Cillis prof. Ugo, direttore ordinario capo dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma;

Melis prof. Antonio, direttore ordinario superiore della Stazione di entomologia agraria di Firenze.

*Segretario:*

Blasio dott. Giacomo, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1961

*Il Ministro:* RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961*
*Registro n. 18, foglio n. 332.* — MEROLLA

**(5457)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di corno nel Conservatorio di musica di Cagliari.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1960, registro n. 61, foglio n. 94, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di corno nel Conservatorio di musica di Cagliari (III ruolo - coeff. 271);

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di corno nel Conservatorio di musica di Cagliari (III ruolo - coeff. 271), è così composta:

Ceccarossi maestro Domenico, titolare di corno nel Conservatorio di musica di Roma;

Machì maestro Vittorio, titolare di corno nel Conservatorio di musica di Palermo;

Rossi maestro Pasquale, titolare di corno nel Conservatorio di musica di Firenze.

Il dott. Lupo Guido, consigliere di 2ª classe nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale d'arte drammatica, svolgerà le funzioni di segretario.

Art. 2.

La spesa di funzionamento della Commissione giudicatrice, che si presume di L. 200.000 (duecentomila), graverà sul capitolo 15 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1961

*Il Ministro:* BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1961*
*Registro n. 53, foglio n. 49*

**(5439)**

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.